

FONDAZIONE "LUCINI - CANTÙ" - ONLUS

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una Fondazione, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione "FONDAZIONE LUCINI - CANTÙ - ONLUS".

L'ente trae origine dalla fusione delle seguenti pie opere:

- a) "Casa di riposo Lucini", voluta per disposizione testamentaria in data 5 dicembre 1903 e 6 agosto 1905 da Gio Battista Lucini, morto in Rovato il 26 novembre 1905, ed eretta in Ente morale con decreto reale del 26 settembre 1909;
- b) "Casa di ricovero per inabili al lavoro", voluta per disposizione testamentaria in data 27 aprile 1904 dal professor cavalier Candido Romualdo Cantù ed eretta in ente morale con decreto reale del 29 agosto 1909;

L'ente assume la natura giuridico formale di "fondazione" ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, con personalità giuridica di cui alle disposizioni del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, per la cui concessione il Presidente assumerà tutte le iniziative del caso, dopo la sua costituzione.

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

A tal fine, lo Statuto è conformato ai principi fissati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.


La Fondazione ha sede legale in Rovato (Brescia), via San Martino della Battaglia, n. 21

IL PRESIDENTE
LANCINI FRANCESCO



Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO



Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito territoriale del Comune di Rovato.

Articolo 2 - DURATA

La durata dell'Ente è illimitata.

L'Ente cessa per decisione unanime da parte del Consiglio di Amministrazione, quando sia esaurito lo scopo e sia divenuta impossibile la sua realizzazione.

Articolo 3 - SCOPO ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI


L'Ente non ha fine di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale prevalentemente nell'ambito territoriale del comune di Rovato e nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

L'Ente fonda la propria attività in nome ed in conformità delle volontà testamentarie dei fondatori e nell'esclusivo perseguimento di attività di beneficenza e di pubblica utilità e assistenza volte al raggiungimento di finalità di solidarietà sociale.

In particolare, l'Ente si propone:


- a) di provvedere al ricovero, mantenimento ed assistenza materiale e religiosa degli anziani di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che abbiano domicilio nel comune di Rovato, nei comuni limitrofi o comunque nell'ambito territoriale della Regione Lombardia;
- b) di provvedere alla concessione in godimento di alloggi protetti a persone anziane di ambo i sessi come meglio sopra identificate che non siano adeguatamente assistibili al proprio domicilio e necessitano di essere

~~IL PRESIDENTE
LANCINI-FRANCESCO~~



Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO




inseriti in un contesto residenziale che garantisca loro condizioni di vita adeguate e non isolate;

- c) di provvedere a fornire pasti a domicilio agli anziani di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, in condizioni di non autosufficienza anche parziale, che intendano vivere presso la propria abitazione;
- d) di prestare attività di fisiokinesiterapia e riabilitazione anche ai non ricoverati dietro corrispettivo che verrà definito dal Consiglio di Amministrazione.
- e) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata a finanziamenti di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, formazione, ricerca scientifica ed altre attività volte a migliorare la qualità della vita degli anziani di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- f) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità indicate alla precedente lettera e).

Nel rispetto delle tavole di fondazione, potranno essere ammessi anziani con particolare situazione di disagio economico a titolo gratuito.


In tal caso, la valutazione delle condizioni di disagio dovrà essere fondata sulla base di un giudizio complesso, inteso ad individuare le categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio economico – familiare e di emarginazione sociale. A tal fine, l'Ente si avvarrà della collaborazione e della consulenza di esperti del settore, che potranno essere ammessi, ove ritenuto opportuno, a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione per rendere il loro parere.

IL PRESIDENTE
LANCINI FRANCESCO



Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO



Svolgendo attività nei settori di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (punti 1, 3, 5), l'Ente potrà eseguire attività, esemplificativamente:

a) organizzando, finanziando, curando, svolgendo:

1. servizi di carattere innovativo o sperimentale nell'esclusivo ambito della solidarietà sociale, con particolare riferimento ai servizi non adeguatamente soddisfatti degli interventi pubblici;
2. progetti di ricerca scientifica e sperimentazione propri o altrui nel settore della prevenzione, della diagnostica, della terapia dei soggetti anziani portatori di patologie di qualsiasi tipo;
3. attività di formazione teorico/pratica e di aggiornamento specialistico di personale specializzato;
4. attività per loro natura accessorie a quelle istituzionali ed integrative delle stesse

b) svolgendo o coadiuvando ogni tipo di iniziativa diretta o indiretta ritenuta utile allo scopo, concretamente praticabile, compatibile con la propria natura non lucrativa, fra cui esemplificativamente:


- 1) centri di ricerca e studio
- 2) centri di formazione, specializzazione, aggiornamento
- 3) corsi a livello universitario e specialistico, teorici e pratici nel campo delle discipline che studiano le problematiche dell'anziano;
- 4) conferenze, convegni, tavole rotonde
- 5) pubblicazioni scientifiche e divulgative;
- 6) assistenza allo studio per studenti universitari specializzandi nelle discipline che interessano lo studio della persona anziana nel suo complesso;

IL PRESIDENTE
LANCINI-FRANZESCO



Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO



- 7) assistenza all'inizio dell'attività professionale per laureati specializzati nelle discipline che interessano lo studio della persona anziana nel suo complesso;
 - 8) sensibilizzazione della popolazione alle problematiche della persona anziana;
 - 9) formazione di personale medico, paramedico, volontaristico, per l'assistenza medica e socio umanitaria alle persona anziane;
- c) operando in proprio e collaborando con terzi, soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, Accademie, Università, Enti di Ricerca, Società Scientifiche, Ordini Professionali, Ospedali, Cliniche Private, Case Farmaceutiche, Croce Rossa, Enti senza scopo di lucro, Enti Culturali ed in genere qualsiasi soggetto interessato allo stesso fine.
- d) ponendosi come punto di riferimento e di raccordo informativo/operativo/tutorio di quanti operano nel campo dello studio delle discipline che studiano l'anziano e ciò mediante, a titolo esemplificativo:
- 1) organizzazione di teleconferenze, teleconsulti;
 - 2) organizzazione di interscambio informativo via internet;
 - 3) redazione di pubblicazioni scientifiche;
 - 4) redazione di rassegna delle pubblicazioni italiane ed estere;
 - 5) promozione di iniziative legislative e amministrative;
 - 6) informazioni occupazionali;
 - 7) studio e discussione di casi clinici;

Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, l'Ente coltiva solo finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro.

E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e diverse da quelle aventi fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità.

IL PRESIDENTE
LANCINI FRANCESCO



Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO



- f. devolve il patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa ad altre Onlus od a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/96;
- g. redige bilancio o rendiconto annuale
- h. usa nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS».

L'Ente è privo di qualunque carattere politico, partitico, sindacale, associazionistico dei datori di lavoro e associazionistico di categoria, e comunque non potrà mai svolgere o aderire a manifestazioni con tale carattere.


Articolo 4 – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

L'Ente attua i propri interventi utilizzando al meglio i propri mezzi, anche attraverso forme di convenzionamento con altri soggetti sia pubblici che privati aventi analoghe finalità. Interventi e programmi sia educativi che di solidarietà possono anche essere integrati tra loro e sono localizzati preferibilmente nel territorio della provincia di Brescia.

Le attività istituzionali sono subordinate, - sotto la responsabilità del Presidente, o suo delegato - alle seguenti condizioni d'esercizio, da intendersi come direttive non vincolanti :

- a. finanziamenti adeguati già presenti all'atto di approvare nuove iniziative in considerazione della natura dell'Ente di ente senza scopo di lucro e quindi della sua naturale mancanza di risorse proprie,
- b. possesso della personalità giuridica e, nell'attesa della concessione di questa (da richiedersi subito dopo la costituzione), apposita polizza di assicurazione, volta a coprire l'Ente dai rischi di responsabilità

IL PRESIDENTE
LANCINI FRANCO



Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO



civile e di difesa legale per fatti comunque connessi alle attività espletate;

- c. pianificazione per ogni esercizio in un programma annuale (salvo nel primo esercizio, avente carattere sperimentale), appositamente concordato al termine dell'esercizio precedente in conto dell'esercizio futuro, formato possibilmente da progetti specifici per singola attività o tipologia di attività.

I progetti specifici per essere presi in esame devono :

- a) riguardare sia l'aspetto operativo, sia l'aspetto finanziario;
- b) essere proposti da un Consigliere di Amministrazione o, se proposti da terzi, essere presentati da un Consigliere di Amministrazione;
- c) avere l'assenso del Presidente per la presentazione al Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di erogazione e di gestione di servizi educativi ed assistenziali, in particolare se continuativi, sono oggetto di appositi Regolamenti.

Articolo 5 - PATRIMONIO


Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili, immobili e titoli iscritti negli appositi registri degli inventari ordinati ed aggiornati attraverso un apposito sistema informatizzato per la gestione del patrimonio, di cui alla deliberazione n° 10 del 12/03/2003 ed aggiornato al 31/12/2002.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari ed immobiliari, obblazioni, legati e di quanti apprezzino e condividano gli scopi e i fini dell'Ente, ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

L'Ente intende gestire con trasparenza il proprio patrimonio e consente a cittadini e Istituzioni di conoscerne le modalità d'uso.

Il valore complessivo dei beni immobili è stato certificato da apposita perizia asseverata in occasione del riconoscimento della personalità

IL PRESIDENTE
LANCINI FRANCESCO



Copia conforme all'originale

SECRETARIA



giuridica di diritto privato della Fondazione, che si allega al presente statuto come Allegato n. 1 , per farne parte integrante e sostanziale.

Le relative variazioni saranno registrate negli appositi registri degli inventari.

Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente e di quelle a esse direttamente connesse ed accessorie di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

Articolo 6 – MEZZI DI FINANZIAMENTO – FONDO DI FUNZIONAMENTO

Il fondo di funzionamento, distinto dal patrimonio dell'Ente, è costituito dall'importo attivo presente all'inizio di ogni esercizio e rivolto essenzialmente alla realizzazione del fine istituzionale e, quindi, spendibile a tale scopo.

Detto fondo è prevalentemente costituito dalle risorse provenienti dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare.

Inoltre, la Fondazione trae i mezzi necessari per lo svolgimento della propria attività istituzionale da:

- a. rendite del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito da lasciti, donazioni ed elargizioni dei benefattori e da acquisti mediante reimpiego di avanzi e/o utili di gestione; ai benefattori la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda anche all'esterno la memoria. E', inoltre, impegnata, nel rispetto della volontà degli stessi e quando, nel mutare dei tempi, si rendesse necessaria una destinazione diversa da quella originaria dal lascito elargito, sarà cura del Consiglio di Amministrazione scegliere la destinazione più affine alle volontà del benefattore;

IL PRESIDENTE
LANCINI FRANCESCO



Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO



- b. rette corrisposte dagli utenti privati che usufruiscono di servizi resi a titolo non gratuito;
- c. rette corrisposte da Enti pubblici a titolo di copertura del costo dei servizi erogati dalla fondazione;
- d. contributi di Enti pubblici, territoriali e non, concessi a vario titolo;
- e. proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- f. elargizioni, eredità, donazioni, liberalità, lasciti testamentari;
- g. ogni altro tipo di introito a seguito di programmi di intervento ed iniziative sia assistenziali che educative promosse dall'Ente.
- h. ogni altro tipo di introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

IL PRESIDENTE
 LANCINI FRANCESCO

La Fondazione può detenere la proprietà dei beni immobili e mobili.
 E' in facoltà del Consiglio d'Amministrazione destinare in ogni esercizio una percentuale del Fondo di Funzionamento dell'esercizio stesso ad attività sociali e filantropiche (borse di studio, premi o riconoscimenti a personalità benemerite, interventi assistenziali nei confronti ricercatori e le loro famiglie, incremento del Patrimonio dell'Ente, ecc.).



Articolo 7 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

1. il Presidente;
2. il Vice Presidente;
3. il Consiglio di Amministrazione;
4. il Segretario Generale;
5. il Revisore dei Conti;

Tutte le cariche durano cinque anni; sono rinnovabili senza limite; salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO



Articolo 8 - IL PRESIDENTE


Il presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei suoi membri, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza assoluta.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, del quale promuove e dirige l'attività;
- b) adotta tutti provvedimenti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
- c) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione;
- d) esercita le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta e per i singoli affari;
- e) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- f) intrattiene rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- g) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- h) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Ente e cura l'osservanza dello Statuto. Promovendone la riforma ove si renda necessario;
- i) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta dello stesso;
- j) stipula convenzioni, accordi, contratti, transazioni, ecc.;

IL PRESIDENTE
LANCINI FRANCESCO



Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO



- k) tiene i rapporti con istituti di credito e risparmio con deposito di firma;
- l) firma, con il Segretario gli ordinativi di pagamenti e di incasso;
- m) verifica lo stato di cassa;
- n) sorveglia la tenuta dei registri;
- o) sovrintende alla corrispondenza dell'ufficio;
- p) presenta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo ed il Programma annuale;
- q) sottopone al Consiglio di Amministrazione ogni nuova iniziativa;
- r) propone al consiglio di Amministrazione la nomina del segretario generale e dei responsabili di servizi e di settore;

Il Presidente esercita i suoi poteri direttamente o per delega al Vice Presidente.

Articolo 9 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto a maggioranza assoluta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

Il Vice Presidente può coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni ed essere delegato dal Presidente per singoli affari.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.


Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, compreso il presidente.

Il parroco *pro tempore* è membro di diritto.

I membri elettivi sono nominati dal Consiglio Comunale di Rovato.

IL PRESIDENTE
LANCINI-FRANCESCO



Copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO



I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Nel caso in cui cessino contemporaneamente, per qualsiasi motivo, 6 (sei) membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà decaduto di diritto.

Le funzioni di presidente e consigliere, salvo il rimborso delle spese forzose, sono gratuite.

In deroga al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei consiglieri componenti, potrà deliberare di riconoscere ai componenti del consiglio di amministrazione una indennità di funzione da porsi a carico del bilancio della fondazione, il cui ammontare sarà determinato in base a quanto stabilirà la Giunta regionale ai sensi dell'art. 8, comma 19 della legge regionale Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1, tenendo in considerazione la classe e l'eventuale categoria di appartenenza dell'ente. I Consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione neo nominato si insedia su convocazione del Presidente uscente.


Per la prima volta, il Consiglio di Amministrazione neo nominato si insedierà su convocazione del Presidente incaricato ai sensi dell'articolo 8, primo comma.

Si cessa dalla carica:


- a) per scadenza del quinquennio;
- b) per dimissioni presentate al Consiglio, senza bisogno di motivazione;
- c) per decadenza, sostituzione o esclusione nei casi di cui all'articolo 11 del presente Statuto.

Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza dell'Organo di appartenenza.

IL PRESIDENTE
LUCINI FRANCESCO



Copia conforme all'originale
L. SEGRETARIO



Il Consiglio di Amministrazione scaduto rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Non possono assumere l'Ufficio, o ne decade, colui che abbia una lite in corso con l'Ente.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione persone tra di loro legate da coniugio, parentela o affinità fino al secondo grado.

Articolo 11 - DECADENZA – SOSTITUZIONE - ESCLUSIONE

I membri del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere promossa dal Presidente.

In tal caso, come in quello di dimissione o di morte, il Presidente della Fondazione dovrà informare il Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Rovato, o in sua vece il Sindaco, affinché il Consiglio proceda alla surroga del consigliere.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

1. il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
2. l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'Ente;
3. l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
4. l'essere nelle condizioni previste dall'Art. 2382 CC..

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione. Anche in tal caso, il Presidente della Fondazione dovrà informare il Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Rovato, o

IL PRESIDENTE
LANCINI FRANCESCO



Copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO



in sua vece il Sindaco, affinché il Consiglio proceda alla surroga del consigliere.

Avverso la decisione di pronuncia sulla decadenza e sull'esclusione è ammesso appello avanti all'Autorità Giudiziaria Competente.

Art.12 – POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità o gli sia richiesto anche da due dei consiglieri o dal Revisore dei Conti.

La convocazione deve essere fatta per iscritto a mezzo fax o lettera raccomandata a.r. o posta elettronica, da recapitarsi agli aventi diritto con preavviso di tre giorni dalla data di convocazione e con l'indicazione dell'ordine del giorno, salva rettifica per motivi contingenti.

In caso d'urgenza, tale termine è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può essere effettuata anche tramite telegramma o altro mezzo idoneo.

Al Consiglio di Amministrazione, costituito validamente con la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono, presidente compreso, spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione; ed inoltre, di.


- a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente;
- b) nominare e revocare il Segretario Generale dell'Ente, fissandone il compenso, su proposta del presidente;
- c) nominare e revocare il revisore dei conti, fissando il compenso, su proposta del presidente;

IL PRESIDENTE
LANCINI FRANCESCO



Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO




- d) conferire deleghe su materie particolari ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali altri Comitati, se del caso composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- f) assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente;
- g) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione, per finanziare progetti di utilità sociale, e per coprire le spese operative;
- h) deliberare in ordine alla cessazione dalla carica a qualsiasi titolo dei membri del Consiglio di Amministrazione e alla sostituzione e surroga dei membri nei casi previsti dal presente Statuto;
- i) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio dell'Ente;
- j) redigere ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, secondo quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente Statuto;
- k) deliberare in ordine ad ogni contratto e convenzione dell'ente;
- l) deliberare in ordine alle nuove iniziative;
- m) approvare eventuali regolamenti interni;
- n) deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
- o) deliberare, in caso di estinzione della Fondazione, sulla devoluzione del patrimonio;
- p) deliberare sull'autorizzazione ad agire e resistere in giudizio nell'interesse dell'Ente da parte del Presidente;
- q) deliberare sulla accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;

IL PRESIDENTE
LANCINI FRANCESCO



Copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO



- r) deliberare le norme di organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- s) deliberare l'accettazione della rappresentanza di altre ONLUS o del loro assorbimento;
- t) approvare le proposte in ordine all'acquisto ed alla vendita dei beni ed a qualsiasi mutazione del patrimonio;
- u) deliberare su ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed alla gestione dell'ente.

In nessun caso, il Consiglio di Amministrazione può deliberare distribuzione di utili e/o riserve accantonate in quanto la fondazione, per effetto del decreto legislativo n. 460/1997, art. 10, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione che devono essere impiegati per la realizzazione dell'attività istituzionale e quelle ad essa direttamente connesse, salvo nei casi in cui sia imposto o consentito dalla legge.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente prevale.

Sono all'unanimità le delibere di modifica statutaria e di cessazione dell'Ente.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto. Sono sempre a voto segreto quando riguardano persone, e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre consiglieri presenti.

Per la validità delle adunanze non verrà computato chi, avendo interessi propri o i loro parenti ed affini sino al quarto grado, non prende parte alle deliberazioni.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

IL PRESIDENTE
LANCINI FRANCESCO



Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO



Ciascun consigliere può chiedere di far annotare le proprie dichiarazioni di voto a verbale.

Si può rilasciare copia di verbale a persone estranee l'Ente, con l'autorizzazione del Presidente e a condizione che il richiedente abbia fornito adeguata motivazione ed illustrazione dell'interesse a detta richiesta.

Il Segretario esprime sui verbali un parere di legittimità.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione verranno pubblicate all'Albo dell'Ente per quindici giorni.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dal presente Statuto, può disciplinare le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, nel quale viene comunque garantita la democraticità interna.

E', altresì, fatto divieto ai membri del consiglio di amministrazione prendere parte, direttamente o indirettamente, ai contratti di locazione, di esazione, di appalti che si riferiscano ai beni amministrati dall'Ente.

Articolo 13 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, la cui delibera di nomina determina anche il compenso.

Il Segretario potrà essere persona esterna o dipendente dell'Ente. Con la deliberazione di nomina dovrà essere determinato il suo compenso.

Egli:

- a) provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente e come tale adotta i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, cui risponde dei risultati conseguiti;

~~IL PRESIDENTE
LANCINI FRANCESCO~~



Copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO



- b) sovrintende a tutti i servizi generali ed amministrativi eseguendo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- c) collabora alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- d) collabora all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo;
- e) sottoscrive, con il Presidente, gli ordinativi di pagamento e di incasso.

Il Segretario, inoltre, cura la gestione dei programmi di attività dell'Ente ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprimendo parere di legittimità sui provvedimenti da adottare.

Il Segretario partecipa con i Consiglieri alla responsabilità degli atti medesimi nei soli riguardi della loro regolarità e conformità allo Statuto e alla vigente normativa.

Fermo restando quanto disciplinato dallo statuto, le attribuzioni del segretario possono essere disciplinate in un apposito nell'apposito regolamento organico del personale e dei servizi dell'Ente.

Articolo 14 – REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato con le modalità di cui all'articolo 12 del presente Statuto.


La delibera di nomina determina anche il compenso del revisore, la cui prestazione è inquadrata come incarico professionale.

Il compenso è determinato nei limiti massimi di cui ai decreti legge 21 giugno 1995, n. 236, 21 giugno 19945, n. 239, convertiti dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 336.

IL PRESIDENTE
LANCINI FRANCESCO



Copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO



Fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche di diritto privato, il Revisore dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Ente, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle quali deve essere informato nei termini di preavviso previsti dal presente Statuto per i consiglieri.

Inoltre, il Revisore dei Conti:

- a) può prendere conoscenza di tutte le documentazioni che gli devono essere messe a disposizione su semplice richiesta;
- b) deve pronunciarsi sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo con apposita relazione scritta; i documenti contabili da analizzare gli verranno sottoposti a cura del presidente entro il 1 settembre per il bilancio di previsione e il primo maggio per il bilancio consuntivo.

Il Revisore dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato per il quinquennio immediatamente successivo.

Fermo restando quanto previsto dal presente Statuto, le modalità di nomina, il compenso e la disciplina del funzionamento dell'organo di revisione contabile possono essere disciplinati nel Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Articolo 15 - PERSONALE


L'ente si avvale di personale dipendente i cui diritti, doveri, attribuzioni e disciplina in generale sono stabiliti nell'apposito Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

Al personale dipendente al momento della trasformazione dell'istituzione di assistenza e beneficenza si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 recante "Disposizioni

IL PRESIDENTE
LANCINI FRANCESCO



Copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO



urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati" convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Al personale di nuova assunzione, si applicherà il contratto collettivo nazionale di lavoro che verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previa concertazione con le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori in servizio presso l'Ente.

Articolo 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Ente decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le scritture contabili della Fondazione debbono essere tenute secondo le disposizioni di cui all'articolo 25 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le altre disposizioni vigenti in materia tributaria.

Il Servizio di cassa dell'Ente potrà essere affidato ad un Istituto Bancario con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Gli ordinativi di incasso e di pagamento dovranno recare le firme del Presidente e del Segretario.

Fermo restando quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente in materia, gli adempimenti contabili dell'Ente possono essere disciplinati in apposito Regolamento di Contabilità.

Articolo 17 - BILANCIO PREVENTIVO

L'Ente deve operare sulla base di un Bilancio Preventivo annuale presentato dal Presidente al Consiglio di Amministrazione entro il 10 settembre ed approvato da quest'ultimo entro il 30 settembre.

Il Bilancio dev'essere rigorosamente improntato al principio del pareggio, per cui deve ripartire le "entrate" previste in modo certo fra spese (dirette ed indirette) rientranti nei fini della Fondazione stessa.

IL PRESIDENTE
LANCINI FRANCESCO



Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO



Il Bilancio Preventivo dev'essere accompagnato da un "PROGRAMMA" illustrante l'attività che s'intende svolgere nel nuovo esercizio; e deve essere accompagnata dalla relazione del Revisore dei Conti.

Le entrate devono essere destinate esclusivamente ai fini istituzionali, essendo dirette a coprire i costi diretti ed indiretti

Articolo 18 - RENDICONTO

Al termine di ogni esercizio finanziario, entro il 10 maggio deve essere presentato un Rendiconto dell'esercizio stesso dal Presidente al Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sua approvazione entro il 31 maggio.

Il Rendiconto deve essere accompagnato da una RELAZIONE illustrativa dell'attività svolta; deve essere accompagnata dalla relazione del Revisore dei Conti.

I saldi attivi di ogni Esercizio devono essere reinvestiti nei fini istituzionali da perseguire nel successivo Esercizio e/o in tutto/in parte ad incremento del Patrimonio.

E' esclusa ogni ripartizione fra i consiglieri di amministrazione o altri soggetti, anche in forma indiretta.

Detto divieto è esteso anche fondi, riserve o patrimonio.

E' ammessa in tutti i casi di cui ai commi precedenti una deroga nel caso che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, per statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.


Articolo 19 - ESTINZIONE

In caso di estinzione dell'Ente per qualunque causa, il patrimonio ed il fondo di funzionamento residui, esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente nel Comune di Rovato, ed in subordine nel territorio della provincia di Brescia,

~~IL PRESIDENTE
LANCINI FRANCESCO~~



Copia conforme all'originale
~~IL SEGRETARIO~~



o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di estinzione dell'Ente per qualunque causa, il personale sarà trasferito a detta altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente nel Comune di Rovato, ed in subordine nel territorio della provincia di Brescia, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Detto ente subentrerà all'Ente in ogni rapporto attivo e passivo.

Nel caso di estinzione, l'Ente si estinguerà alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si verifica il fatto estintivo. Nell'intervallo si provvede :

- a) a portare a termine (ove possibile) le attività già programmate ed in corso, che non siano suscettibili di interruzione;
- b) a liquidare tutti i rapporti attivi e passivi pendenti con terzi, nominando un liquidatore nella persona del revisore dei conti o un professionista esterno quale Liquidatore, per formare il saldo finale

In apposita riunione il Consiglio;

- a) prende atto dei rapporti attivi e passivi definiti, approvando il bilancio finale di liquidazione, presentatogli dal Liquidatore;
- b) dispone la destinazione del Patrimonio all'atto presente e del Fondo di Funzionamento all'atto presente (depurato delle passività ed incrementato delle attività conseguite).

Articolo 20 - DURATA


Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni

IL PRESIDENTE
LANCINI FRANCESCO



Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO



Articolo 21 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono qui interamente richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, e successive emanate in materia di ONLUS.

Rovato, lì 24 novembre 2003

IL PRESIDENTE
LANCINI FRANCESCO



Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

